



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

Il Giudice di Prima Istanza Avv. Enrico Cascella ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento Disciplinare n. 133/2013 a carico del tesserato

PAOLO DUSO,

relativo ai fatti accaduti il 23 giugno 2013.

* * *

Con rapporto datato 4 luglio 2013 il Segretario del Golf Club Cà della Nave di Martellago trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione scritta relativa ad infrazione delle regole del Golf in cui sarebbe incorso il socio Paolo Duso, consegnando uno score alterato nei punteggi, nel corso della gara “Neuropean Tour 2013” svoltasi in quel campo il giorno 23 giugno 2013.

Avviata l'istruttoria, il Sostituto Procuratore Federale territorialmente competente, avv. Roberto Padovani, convocava l'indagato, che con una e-mail del 5 dicembre giustificava il suo impedimento, e riconosceva la propria colpevolezza, dichiarando di vergognarsi per quanto fatto, tanto da essersi autosospeso dalle gare da subito, e dichiarando di accettare qualsiasi decisione.

Il Sostituto Procuratore notificava quindi la richiesta di giudizio, ritenendo, sulla base della segnalazione e della dichiarazione del tesserato, raggiunta la prova del fatto contestato, integrante un illecito sportivo di natura dolosa e chiedeva pertanto che si procedesse nei confronti dell'incolpato; tenuto conto del suo corretto comportamento processuale, il Sostituto Procuratore chiedeva l'irrogazione della sanzione della squalifica per diciotto mesi.

Alla pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2014 il sig. Paolo Duso non compariva ed il procedimento veniva trattenuto in decisione.

* * *

La fattispecie all'esame di questo Giudice non comporta alcuna problematica nella ricostruzione dei fatti, attesa la piena confessione resa dal tesserato in ordine alla alterazione fisica del proprio score, prima della consegna, con la correzione dei punteggi in alcune buche.

Va precisato in proposito che il tesserato Duso, in una comunicazione inviata al Sostituto Procuratore dopo il ricevimento della richiesta di giudizio, scrive di essersi fatto tentare alla modifica dello score dalle molte correzioni che già erano state fatte dal suo marcatore, che aveva confuso l'annotazione delle proprie buche con quelle del giocatore marcato, ma di non avere manomesso i risultati di tutte le cinque buche oggetto di contestazione.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

E' comunque lo stesso indagato che riconosce *“che questo non cambia la sostanza delle cose”*, così che poco rileva che l'alterazione riguardi il risultato di cinque o meno buche, trattandosi comunque di un illecito gravissimo in uno sport che si fonda su onestà ed integrità.

Ciò che invece conta nella fattispecie è la dimostrazione di serio e convinto pentimento espresso dal tesserato, che non solo si è da subito autosospeso, ma ha anche dato le dimissioni dall'associazione Par 108, scusandosi anche con tutti i soci per quanto fatto ed esortando a non commettere il suo errore.

Tale comportamento induce certamente a considerare il tesserato meritevole, pur a fronte della consistente alterazione del risultato, del contenimento della pena nel minimo edittale.

P.Q.M.

il Giudice di Prima Istanza, accertata la dolosa alterazione dello score in violazione della Regola del Golf 6-6d., infligge al sig. Paolo Duso la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, per un periodo di mesi diciotto.

Preso atto della dichiarazione del tesserato di essersi autosospeso dalle gare dal giorno della contestazione, il periodo di squalifica decorre dal 2 luglio 2013.

Verona, 19 gennaio 2014

Il Giudice di I[^] Istanza
Avv. Enrico Cascella